

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 novembre 2016, n. 31/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 dicembre 2016, dove ha acquisito il n. 205 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 dicembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 e 22 dicembre 2016, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con DM 14 dicembre 1989, il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, sulla base delle priorità, parametri e criteri di cui all'articolo 1 della legge 556/1988 e delle valutazioni della Commissione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 556/1988 approvava ed ammetteva a finanziamento per la Regione del Veneto n. 22 progetti di investimento, tra i quali l'intervento di “ampliamento dell'hotel San Vito di Negrar (VR)”, per l'ammodernamento delle strutture ricettive in vista dei Mondiali di calcio del 1990.

In attuazione della citata legge 556/1988, la Regione del Veneto, in data 15 giugno 1990, stipulava un apposito contratto di concessione con la ditta Fravit S.r.l. con sede a San Vito di Negrar, disciplinante i termini e le modalità di realizzazione dell'iniziativa citata, nonché l'importo del contributo assegnato in conto capitale e in conto interessi riguardante l'intervento di “ampliamento dell'hotel San Vito di Negrar (VR)”.

A seguito di un lungo contenzioso tra la Regione e la ditta citata sull'esecuzione dell'intervento finanziato, questo si concludeva con una sentenza del TAR del Veneto n. 453/2000 favorevole alla ditta e non impugnata dalla Regione.

In esecuzione della citata sentenza del TAR la Direzione regionale Turismo trasmetteva numerosi solleciti al Ministero per la nomina della Commissione di Collaudo degli interventi realizzati, al fine di poter procedere all'erogazione del finanziamento alla ditta in caso di collaudo positivo.

La citata Commissione di collaudo del Ministero nel 2006 trasmetteva alla Regione il verbale di collaudo dell'opera, seguito nel dicembre 2006 dal parere favorevole al certificato di collaudo da parte della Commissione di vigilanza ministeriale.

Con decreto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. 207 del 16 aprile 2007 si è provveduto ad erogare il saldo del contributo in conto capitale spettante alla Fravit S.r.l., mentre con decreto del Dirigente della Direzione Turismo n. 141 del 31 ottobre 2007 si liquidava il saldo del contributo in conto interessi.

Su richiesta della citata ditta, è stato nominato un collegio arbitrale, che, con lodo definitivo sottoscritto in data 11 marzo 2014 stabiliva che la Regione Veneto è tenuta a liquidare alla Fravit S.r.l. l'importo di euro 51.357,02 a titolo di indennizzo per il ritardato pagamento del saldo dei contributi in conto capitale e in conto interessi concessi con DGR n. 6155/1990 più gli interessi legali dalla data di sottoscrizione del lodo sino alla data di liquidazione dell'importo spettante alla ditta Fravit S.r.l..

La Regione del Veneto impugnava il suddetto lodo emesso dal collegio arbitrale ma la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 195/2016, pubblicata in data 1° febbraio 2016, ha rigettato l'impugnativa proposta dalla Regione.

Con nota dell'Avvocatura regionale, pervenuta in data 25 luglio 2016 alla Direzione Turismo, è stato comunicato che con DGR n. 1139 del 12 luglio 2016 la Giunta regionale ha deliberato la non impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia.

In esecuzione del citato lodo e della sentenza della Corte d'Appello, con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 81 del 3 ottobre 2016 si procedeva a impegnare e liquidare a favore della ditta Fravit S.r.l. l'importo di euro 52.109,93 pari alla somma di euro 51.357,02 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento del saldo spettante alla ditta Fravit, più gli interessi legali quantificati in euro 752,91.

Con nota del 5 ottobre 2016 la Direzione regionale Bilancio e Ragioneria restituiva alla Direzione Turismo il citato decreto senza apporre il visto di regolarità contabile, rilevando che, trattandosi di esecuzione di un lodo arbitrale sottoscritto in data 11 marzo 2014, non è possibile procedere all'impegno e alla liquidazione di spesa in assenza di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

Con il presente provvedimento si procede, pertanto, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 195 del 1° febbraio 2016.

L'articolo 1 del DDL prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza esecutiva della corte di appello di Venezia n. 195/2016.

L'articolo 2 del DDL prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sentenza della sopra citata Corte.

L'articolo 3 del DDL prevede la dichiarazione d'urgenza.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 13 dicembre 2016 ha approvato il provvedimento a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente; con i voti contrario dei rappresentanti del gruppo consiliare Partito democratico, Il Veneto del Fare-Lista Tosi e Movimento 5 Stelle; con il voto d'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari Alessandra Moretti Presidente.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

"Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.".

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo